

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 16 luglio 2024, n. 347

[ID VIP 9887] - Parco eolico costituito da 9 aerogeneratori, dei quali 2 con potenza nominale di 6,6 MW e 7 di potenza pari a 6,4 MW, per una potenza complessiva di 58 MW, da realizzarsi nei comuni di Taranto (TA), Faggiano (TA) e Lizzano (TA) in località "Torrevecchia", con opere di connessione alla RTN ricadenti nei medesimi comuni. Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Proponente: Wind Energy Lizzano S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 112664 del 11.07.2023, acquisita in data 21.07.2023 al prot. n. 11160 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 11487 del 28.07.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 13228 del 24.08.2023, con la quale il Comune di Taranto ha espresso parere favorevole per quanto di competenza;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 9887, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale relativo al Parco eolico costituito da 9 aerogeneratori, dei quali 2 con potenza nominale di 6,6 MW e 7 di potenza pari a 6,4 MW, per una potenza complessiva di 58 MW, da realizzarsi nei comuni di Taranto (TA), Faggiano (TA) e Lizzano (TA) in località "Torrevecchia", con opere di connessione alla RTN ricadenti nei medesimi comuni, in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Wind Energy Lizzano" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione tecnica ID VIP 9887.pdf - b9c6831b8b7f22db277b3353de36fccc9921fc0026505019c7d6ce51fe385b81

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 9887

Tipologia di progetto: Eolico
Potenza: 58 MW
Ubicazione: Taranto (TA), Faggiano (TA) e Lizzano (TA)
Proponente: Wind Energy Lizzano S.r.l.

RILIEVI PRELIMINARI

Il progetto prevede l'installazione di 9 aerogeneratori di grandi dimensioni (denominati da WTG01 a WTG09). Un aerogeneratore ricade nel territorio comunale di **Faggiano**, 4 a **Taranto** e 4 a **Lizzano** mentre le opere per la connessione interessano il territorio comunale di Taranto.

IDONEITÀ DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto sopra indicata **NON** rientra nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D.Lgs..199/2021, in quanto:

- Nell'area interessata **non** sono già installati impianti della stessa fonte (lett. a)
- **non** ricade in un sito oggetto di bonifica (lett.b)
- **non** interessa cave o miniere (lett.c)
- **non** è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (lett. c bis) società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, (lett.c bis 1)
- **ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela (3000 metri per gli impianti eolici, lett. c quater), tra i quali, con riferimento all'elaborato grafico di fig. 1, si rilevano:
 1. ARC0480 Monte S. Elia, Vincolo Archeologico, Vincolo diretto 19/12/1985 Istituito ai sensi della L. 1089, TA, San Giorgio Ionico, unitamente ai seguenti
 - ARC0481 Monte S. Elia, Vincolo Archeologico, Vincolo indiretto o area di rispetto, 19/12/1985 Istituito ai sensi della L. 1089, TA, San Giorgio Ionico
 - ARC0483 Monte S. Elia, Vincolo Archeologico, Vincolo indiretto o area di rispetto 19/12/1985 Istituito ai sensi della L. 1089, TA, San Giorgio Ionico
 - ARC0482 Monte S. Elia, Vincolo Archeologico, Vincolo diretto 19/12/1985 Istituito ai sensi della L. 1089, TA, Roccaforzata; INTEGRAZIONI art. 96 e DGR 205/2018 art. 44 NTA PUG
 - ARC0483 Monte S. Elia, Vincolo Archeologico, Vincolo indiretto o area di rispetto, 19/12/1985 Istituito ai sensi della L. 1089, TA Roccaforzata, INTEGRAZIONI art. 96 e DGR 205/2018 art. 44 NTA PUG
 2. Zone gravate da usi civici nel Comune di Faggiano, Foglio 13, loc. Monte Serra.
 3. Zone gravate da usi civici nel Comune di Lizzano, Foglio 6, loc. Annella.
 4. Zone gravate da usi civici nel Comune di Fragagnano, Fogli 16 e 18, c.da Terranova o Tagliate.
 5. Zone gravate da usi civici nel Comune di Torricella, Foglio 1 p.41, c.da Annella.

6. PAE0145 Area di notevole interesse pubblico: art.136, co. 1, lettera c) e d), comuni di Faggiano, San Giorgio Ionico, Roccaforzata, Vincolo Paesaggistico. Vincolo diretto istituito ai sensi della L. 1497 - Galassino 01/08/1985, G.U. n. 30 del 06-02-1986. DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELLA ZONA COLLINARE FAGGIANO-SAN GIORGIO JONICO SITA NEI COMUNI DI SAN GIORGIO JONICO, FAGGIANO E ROCCA FORZATA. La zona collinare Faggiano-San Giorgio Jonico nei comuni di San Giorgio Jonico, Faggiano, Roccaforzata riveste notevole interesse perche' caratterizzata dalla presenza di una folta pineta, godibile da numerose strade pubbliche. DGR n. 623 /2018 - ART. 96 E DGR 205/2018 art. 43 NTA PUG - Scheda PAE0145 PPTR Classificazione D.Lgs. 42/2004, art. 136 con DGR n. 623/2018
7. ARK0525 LIZZANO, CHIESA S. MARIA DELL' ANNUNZIATA CON CRIPTA, VINCOLO ARCHITETTONICO Vincolo diretto 29/05/1979 Istituito ai sensi della L. 1089
8. ARK0510 FAGGIANO, CASTELLO, VINCOLO ARCHITETTONICO, Vincolo diretto 24/11/1975 Istituito ai sensi della L. 1089




Fig. 1 - Ubicazione degli aerogeneratori rispetto alle aree sottoposte a tutela (PPTR)

Nell'intorno di 3000 m dagli aerogeneratori sono inoltre presenti 31 segnalazioni architettoniche, contraddistinte dai codici MSL29401, JZE63001, MSI46703, MSE63009, MSE63007, MSE63006, MSE63005, MSE63003, MSE63002, MSE63001, MSD75403, MSD75402, MSD75401, MSH40908, MSH40907, MSH40906, MSH40905, MSH40904, MSH40903, MSH40902, MSD46302, MSH09002, MSH09001, TA000881, CH000356, CH000357, S.A.1, S.A.2 ed altre non codificate.

Sono inoltre presenti le strade a valenza paesaggistica SS7ter, SP111TA, SP116TA e SP87TA (in colore verde in fig. 1).

Verifiche ai sensi del RR 24/2010

Come osservabile nella successiva fig. 2, nessun aerogeneratore ricade in area indicata come *non idonea* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.



Fig. 2 - Ubicazione dell'impianto rispetto alle aree non idonee ex RR 24/2010

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, si evidenzia l'**assenza** dei seguenti requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

- a) **non** è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b) **non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili.
- c) **non** è esplicitamente documentato il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili
- d) **non** è previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) **assenza** di integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi,
- g) **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;

La **relazione anemometrica** riporta indica come direzione prevalente del vento Nord / Nord Ovest, con provenienza da circa 340° (posto Nord pari a 0°). Contrariamente alla regola d'arte, gli aerogeneratori sono disposti in direzione del vento prevalente e non trasversalmente ad essa. In particolare, gli aerogeneratori da WTG05 a WTG09 risultano pressoché allineati alla radiale 326°, gli aerogeneratori WTG02-3-4 sono invece all'incirca allineati alla radiale 347°. Di conseguenza, (presumibilmente al fine di evitare la turbolenza di scia) il progetto mantiene distanze elevate tra gli aerogeneratori ubicati lungo lo stesso allineamento, con conseguente **ampliamento dell'area interessata**. Nel gruppo WTG05-09 la distanza tra gli aerogeneratori varia tra 919 e 2094 m, mentre tra gli aerogeneratori WTG03 e WTG04 è di circa 572m, pari a poco più di 3 diametri di rotore, **insufficiente** (secondo il D.M. 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili") ad assicurare una mitigazione dell'impatto sul paesaggio "con il criterio di assumere una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento".

La Valutazione previsionale d'**impatto acustico**, condotta peraltro professionalmente e con l'ausilio di adeguati strumenti informatici, si basa su rilievi fonometrici condotti in soli 5 punti di misura, lasciando l'area della WTG01 completamente scoperta. I ricettori più prossimi sono stati puntualmente individuati, ma dalle analisi condotte per individuare l'impatto acustico atteso il valutatore ha escluso "quei fabbricati non residenziali, in stato di abbandono e privi delle caratteristiche di abitabilità i quali non saranno oggetto di valutazione poiché diversi da ambienti abitativi", criterio lievemente difforme dalla normativa che prescrive: "I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità" (art.2 c.3 DPCM 14.11.97), a prescindere dall'uso e dalle caratteristiche. La verifica del valore limite assoluto di immissione nel periodo di riferimento notturno risulta **non soddisfatta** per due recettori, R01 e R03, a meno di dotare le turbine da WTG06 a WTG09 di un modulo opzionale per il funzionamento con emissione rumorosa limitata.

Lo Studio d'Impatto Ambientale, alla sezione 7.7.4, analizza l'**effetto flickering**, cioè l'ombreggiamento intermittente che può arrecare disturbo alle persone ed all'ambiente. Lo studio richiama l'elaborato grafico "TAB-AMB-TAV-063_01- Studio delle ombre" e conclude: "alcune turbine determinano un impatto medio-basso rispetto solo alla viabilità. A tal proposito si evidenzia, che nei casi specifici verranno adottate opere di mitigazione tali da ridurre i suddetti effetti" senza fornire precisazioni. Non viene fornito alcun elemento quantitativo per valutare l'intensità del fenomeno (ad esempio il numero di ore annue per il quale il fenomeno risulta percepibile), pertanto non risulta possibile valutare l'attendibilità delle valutazioni effettuate. In proposito si osserva che lo studio d'impatto acustico individua oltre un centinaio di possibili recettori entro un'area di soli 500 m dagli aerogeneratori, facendo ritenere che potenziali effetti siano avvertibili non solo con riferimento alla viabilità.

Lo **Studio del rischio archeologico** propone un rischio di grado inconsistente per le eventuali operazioni di movimento terra in corrispondenza degli aerogeneratori ed un rischio di grado basso per il cavidotto di connessione.

La **relazione sulle interferenze del parco con l'ambiente naturale** individua i potenziali impatti dell'intervento sulla flora e sulla fauna, con specifica attenzione all'avifauna, concludendo (peraltro, molto sinteticamente) che le conseguenze dirette sarebbero minime, in ragione della limitata entità dell'impermeabilizzazione e sottrazione di suolo determinata dall'opera.

OSSERVAZIONI E CONCLUSIONI

L'area non ricade tra quelle classificate come idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 Dlgs 199/2021, ma neppure in area non idonea all'installazione di impianti FER ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010.

Il progetto non evidenzia requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio che costituiscono elemento di valutazione positiva ai sensi DM 10-9-2010 punto 16 lettera c.

Alcuni aspetti dell'intervento non sono trattati in maniera convincente, in particolare la relazione d'impatto acustico dovrebbe estendere l'analisi a tutti gli spazi utilizzati da persone e comunità, l'effetto flickering dovrebbe essere quantificato con riferimento ai ricettori, le interferenze con l'avifauna dovrebbero essere approfondite.

Il layout dell'impianto prevede due aerogeneratori in posizione tale da non mitigare il loro impatto sul paesaggio. La disposizione complessiva degli aerogeneratori, che privilegia la direttrice del vento prevalente, conduce ad una soluzione progettuale non compatta, con effetti su di un'area piuttosto vasta.